

COMUNE DI MATERA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

PROT. N.0016521/2017

del 09/03/2017

AVVISO PUBBLICO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 5 DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 30 MARZO 2016. RIPARTO FONDO NAZIONALE PER L'ANNUALITA' 2016.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 “*Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui nell’art.6, comma 5 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016*”.

RENDE NOTO

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 prevede al comma 5 dell'art. 6 l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, reca «*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015*».

In particolare, il comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge stabilisce la dotazione del Fondo, che risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di euro.

Con il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 4 luglio 2014, e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del Fondo medesimo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorit  nella concessione dei contributi, e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei Comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite.

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 si   proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di accesso ai contributi in parola, al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo, anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste.

Il medesimo Decreto, all'art. 2, prevede come di seguito testualmente si riporta, la definizione di *“morosita' incolpevole”*:

1. “Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.

La Regione Basilicata - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Edilizio e OO.PP. ha trasmesso a questa Amministrazione apposita nota, prot. n.23213 dell'08/02/2017, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n.0008786 del 09/02/2017, con la quale si chiede di *attivare tempestivamente le procedure pi  opportune (pubblicazione di bandi, avvisi pubblici etc.) al fine della rilevazione nel proprio territorio dei casi di disagio abitativo riconducibili alla morosit  incolpevole, cos  come definita dall'art.2 del decreto 30/03/2016, e di trasmettere all'Ufficio scrivente il relativo fabbisogno, con l'indicazione del numero dei richiedenti il contributo, dovento procedere alla eventuale ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa delle risorse assegnate alla Regione Basilicata per il 2016.*

Il Comune di Matera, pertanto, con il presente avviso intende rilevare nel proprio territorio i casi di disagio abitativo riconducibili alla “morosit  incolpevole”, cos  come definita dall'art.2 del richiamato D.M. 30/03/2016.

1. Criteri per l'accesso ai contributi

1. Il Comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al Decreto Ministeriale 30 marzo 2016, nei limiti delle relative disponibilit  finanziarie eventualmente assentite a tale titolo dalla Regione Basilicata, verifica che il richiedente:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivit  lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosit , con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unit  immobiliare ad uso abitativo regolarmente

registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

2. Il Comune verifica inoltre che il richiedente non sia titolare (come ogni altro componente del nucleo familiare) di un diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, abitazione) su altro immobile posto nella provincia di Matera, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata pari almeno al 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

4. Il possesso dei requisiti di cui sopra, da parte del richiedente, deve sussistere alla data di scadenza fissata dal punto 4 del presente Avviso per la presentazione della prevista dichiarazione.

2. Dimensionamento dei contributi

1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata, e da utilizzare per le destinazioni di cui al punto seguente, non può superare l'importo di euro 12.000,00.

3. Finalizzazione dei contributi

1. I contributi (eventuali e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie a tale titolo assentite dalla Regione Basilicata), sono destinati a:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata da questo Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

2. I contributi di cui alle lettere c) e d) potranno essere corrisposti da questo Comune in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

4. Modalità di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti interessati, residenti nel Comune di Matera, in possesso dei requisiti elencati al punto 1., possono **dichiarare** la propria situazione di "morosità incolpevole" specificandone la causale tra quelle sopra riportate.

2. Tale dichiarazione sarà esclusivamente ed unicamente utile al fine della rilevazione nel territorio della città di Matera dei casì di disagio abitativo riconducibili alla "morosità incolpevole" così come definita dall'art.2 del decreto ministeriale 30.03.2016, ed a trasmettere al competente Ufficio Regionale l'indicazione del numero dei richiedenti il contributo.

N.B. Pertanto, la presentazione della dichiarazione a questo Comune non costituisce né formale richiesta di contributo né determinerà titolo alcuno all'assegnazione dei contributi in parola.

3. Tale dichiarazione potrà essere resa compilando l'allegato modello e consegnandolo, debitamente

sottoscritto e con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante, **entro e non oltre il termine delle ore 12,30 del 29 marzo 2017**, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito al piano terra del Palazzo Comunale.

5. Ulteriori informazioni

- 1.** Il presente avviso, con il relativo modello di dichiarazione allegato, sono pubblicati per n. 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data di adozione della determinazione che li approva, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Matera www.comune.materat.it, nella sezione "Portale del cittadino-Albo Pretorio on line- Avviso".
- 2.** L'avviso e il modello dichiarazione, in formato *word*, sono altresì pubblicati sul sito del Comune di Matera www.comune.materat.it, nella sezione "Utilità- Concorsi ed Avvisi".
- 3.** Il presente avviso e l'allegato modello di dichiarazione sono consultabili oltre che sul sito internet comunale, anche presso l'Ufficio Servizi Sociali, sito al 1° piano del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- 4.** Il modello di dichiarazione, oltre che scaricabile dal suddetto sito internet, potrà, altresì, essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito al piano terra del Palazzo Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- 5.** Per qualunque ulteriore informazione rivolgersi alla Dott.ssa Maria IACOVUZZI – tel. 0835.241334.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO